



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**Giudice Sportivo Territoriale**

**DECISIONE**

**Proc. n. 80S/2017 a carico di Fabio Spadari**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Matteo Maestroni segretario sportivo del Circolo Il Torrazzo, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Fabio Spadari;
- che, nel corso della gara Torrazzo Ryder Cup 2017 disputata in data 2.12.2017 presso il Golf Club Il Torrazzo, si contesta al Sig. Fabio Spadari di aver consegnato lo score riportante un punteggio diverso da quello realmente effettuato con riferimento alle buche 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dal quale derivava un punteggio complessivo di 38 punti anziché 36;
- che, al termine della gara, il Segretario richiamava per chiarimenti il Sig. Spadari il quale ammetteva immediatamente che il punteggio segnato a dette buche non era regolare e dovuto, presumibilmente, ad un errore di imputazione dei punteggi effettuati. Secondo lo Spadari il marcatore, che aveva erroneamente segnato i punteggi di un terzo giocatore, aveva successivamente corretto i risultati in fase di controllo annotandoli, tuttavia, a partire dalla buca 5 e non dalla buca 4;
- che, conseguentemente, il giocatore veniva squalificato.

\*\*\* \*\*

Dopo aver preso visione dello score incriminato e dell'annotazione a firma del Sig. Matteo Maestroni, della memoria scritta inviata dal Sig. Spadari il Giudice Sportivo Territoriale ai sensi degli articoli 42 e seg. da regolamento di giustizia inviava il decreto di fissazione.

All'udienza del 9 gennaio 2018 nessuno compariva per il Sig. Spadari.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### **considerato**

- che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo;
- che la gara in oggetto era una gara a squadre disputata in periodo ormai invernale con la conseguente minor attenzione e concentrazione da parte dei giocatori;
- che dalle risultanze documentali emerge che il Sig. Fabio Spadari ha commesso l'illecito contestato e cioè la sottoscrizione dello score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo (art. 17 Regolamento di Giustizia);
- che, al contrario, nella colonna marker dello score del Sig. Libé (marcato dallo Spadari) i colpi per ciascuna buca erano correttamente riportati;
- che, dunque, le irregolarità appaiono frutto di negligenza per non aver ricontrollato con la dovuta attenzione le annotazioni dei colpi riportate dal marcatore dopo le correzioni

### **il Giudice Sportivo Territoriale**

visto l'art. 14 n. 1 e 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia

### **irroga**

la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che nel caso di successive e più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 9 gennaio 2018

Avv. Federico Sinicato